



TAR LAZIO

Con ordinanza 18.3.2009, n. 394, il TAR Lazio, Sez. I *bis*, pronunciata nel ricorso n. 12484/2008, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami. Pertanto, si rende noto a tutti coloro che sono stati inseriti nella graduatoria della procedura selettiva *“per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura dei posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del C.N. VV. F. che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno tre anni e, alla medesima data, abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio”*, indetta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I – Concorsi di accesso con D.M. 27.8.2007, n. 3747, pubbl. in G.U., IV Serie Speciale, n. 72 dell'11.9.2007, e, segnatamente, a coloro che sono collocati in graduatoria dal n. 193 (Farina Enrico) al n. 6084 (Gasparotti Alberto), che, con atto notificato in data 5.12.2008, il Sig. Giovanni Lezzi, nato a San Cesario di Lecce (LE), il 18.12.1971, con il patrocinio dell'Avv. Marco Petrone, ha proposto ricorso avverso il Ministero dell'Interno per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, *“del D.M. n. 4323 del 23.9.2008 (comunicato al ricorrente con nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area I – Concorsi di accesso, del 23.9.2008,*



prot. n. 4323/LE00004, ricevuta successivamente al 6.10.2008), con il quale il ricorrente stesso è stato escluso dalla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N. VV. F., indetta con D.M. 27.8.2007, n. 3747, pubbl. in G.U., IV Serie Speciale, n. 72 dell'11.9.2007, per il seguente motivo: "Deficit della capacità uditiva consistente in ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) per le frequenze alte accertata all'esame audiometrico: aumento bilaterale della soglia audiometrica superiore a 45 decibel rilevata sulle frequenze alte. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera g)"; - di ogni altro atto antecedente, susseguente, comunque connesso, ivi inclusi gli atti della procedura di accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente, nonché la graduatoria del concorso, per quanto occorrer possa". Il Sig. Lezzi ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dal bando (art. 11 del bando). Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione del D.M. 11 marzo 2008, n. 78. Eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea ed insufficiente motivazione, sviamento". Ha dedotto il Sig. Lezzi che la sua esclusione dalla procedura selettiva è fondata su di un travisamento dei fatti ed una insufficiente istruttoria, in quanto, come attestato dalla documentazione medica dallo stesso prodotta in giudizio, egli non è affetto dal deficit fisico riscontrato dalla Commissione medica, posto che all'esito di apposito test clinico della funzionalità bilaterale è risultato avere



“normoacusia bilaterale” e, quindi, il pieno possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, richiesti dall’art. 11 del bando di concorso. L’erroneità dell’accertamento medico, costituendo il fondamento dell’esclusione del Sig. Lezzi dalla procedura selettiva, ha reso illegittima tale esclusione. Il Sig. Lezzi ha anche chiesto, in via cautelare, di essere inserito con riserva nella graduatoria della procedura selettiva, previo esperimento di nuovo accertamento medico, ove occorrente. Ha, perciò, così concluso *“Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere integralmente il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati, come meglio specificati in epigrafe, previa sospensione dell’efficacia e conseguente riammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva ed inserimento nella relativa graduatoria, ove occorra a seguito di nuovo accertamento sanitario per le verifiche sopra indicate. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio”*. Il TAR Lazio, con ordinanza 9.1.2009, n. 14, ha disposto la rinnovazione dell’accertamento medico ed all’esito dello stesso è risultato che il Sig. Lezzi possiede i requisiti fisici prima negati dall’Amministrazione. Per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare il TAR Lazio ha fissato l’udienza del 3 giugno 2009, ore di rito.

Avv. Marco Petrone

